

N. R.G. 116/2023



TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE

La Giudice dell'Esecuzione

letta l'istanza ex art. 591ter c.p.c. depositata in data 03.10.2024 dalla delegata alla vendita, avv. Maira Pedretti;

premesso che in data 02.10.2024 il bene staggito è stato aggiudicato per l'importo di € [redacted] a [redacted], come da verbale di aggiudicazione;

rilevato che – in conformità a quanto previsto dall'ordinanza del 04.06.2024 che ha disposta la vendita del bene staggito - l'offerta del [redacted] avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile in quanto la cauzione versata (€ : [redacted]) era inferiore al 10% del prezzo offerto (€ ' [redacted]);

ritenuto che il provvedimento recante l'aggiudicazione è suscettibile di revoca sino all'emissione del decreto di trasferimento che ne costituisce l'attuazione, in tal senso la Cassazione ha statuito che *“il trasferimento dell'immobile aggiudicato è l'effetto di una fattispecie complessa, costituita dall'aggiudicazione, dal successivo versamento del prezzo e dal decreto di trasferimento, e che all'ordinanza di aggiudicazione si dà esecuzione con l'emissione del decreto di trasferimento, sicchè essa può essere revocata fin quando il decreto non sia emanato”* (Cass. sent. n. 1498/2007);

P.Q.M.

revoca l'aggiudicazione del 02.10.2024 a favore di [redacted];

dispone che il professionista delegato proceda ad una nuova vendita al prezzo base pari a quello dell'ultima asta in cui è avvenuta l'aggiudicazione revocata, provvedendo alla pubblicazione sul Portale delle Vendite Pubbliche e sui siti internet;

invita il professionista delegato a dare comunicazione della fissazione della nuova vendita a tutti i soggetti che hanno presentato offerte anche non valide in occasione della vendita del 02.10.2024;

manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti e al professionista delegato;

onera il professionista delegato per la comunicazione del presente provvedimento all'aggiudicatario.

Lodi, 05/10/2024

La G.E.

Dott.ssa Grazia C. Roca

